

14328

2 copie Es.Proc.
2 copia Es.attr.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione lavoro e Prev.
Facciate n.
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)
Napoli, 12/7/2011
- Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Presidente della sez. lavoro del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
dott. _____, all'udienza del 9/06/2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 37656/2009

tra

MONACO S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. _____ presso lo studio del
quale è elett.te domiciliato in _____ n. _____

Ricorrente

e

Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

e

Istituto Tecnico Industriale "Striano" di Napoli

E

Istituto Tecnico Industriale "F.Giordani" di Napoli:

rapp.ti e difesi ex art.417 bis cpc dalla dott.ssa _____, dirigente scolastico
dell'Itis Giordani di Napoli, giusta delega dell'avvocatura distrettuale dello Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 settembre 2009 la prof. _____ conveniva in giudizio,
innanzi a questo giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico regionale
per la Campania, l'ITIS Giordani e l'ITIS Striano di Napoli, per sentire accertarsi il suo diritto

ad essere assunta come supplente temporanea con decorrenza 14.10. 2008 fino al termine dell'anno scolastico, con orario di quattro ore settimanali per la materia fisica, e condannarsi le amministrazioni citate al pagamento delle retribuzioni perdute per l'importo di €3774,86, oltre interessi e rivalutazione, unitamente al riconoscimento del predetto servizio ai fini concorsuali e con attribuzione del punteggio.

Assumeva la ricorrente che aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento presso gli Istituti Scolastici della provincia di Napoli per la classe di insegnamento A 038(fisica) per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, venendo collocata al 63° posto della suddetta graduatoria, con punti 42; che aveva indicato come scuola capofila l'ITIS Striano di Napoli, nonché tra le altre l'ITIS Giordani di Napoli; che all'atto della pubblicazione delle graduatorie di Istituto avvenuta agli inizi di ottobre 2007 essa ricorrente constatava che il suo nominativo non era inserito nelle graduatorie di alcune scuole tra cui quella dell'Istituto Giordani; che a seguito di tempestivo reclamo presentato in data 10. 10. 2007 presso l'Istituto Striano il Dirigente di questo Istituto nel provvedere a correggere l'omissione, diede tempestiva comunicazione a tutte le altre scuole,ivi compreso il Giordani,tramite posta elettronica con messaggio 10.10.2007; che nonostante la suddetta comunicazione essa apprendeva che in data 14.10.2008 Istituto Giordani aveva nominato supplente temporanea di fisica (classe A038) tale prof. [redacted], priva di abilitazione e non inserita nelle graduatorie provinciali; che solo successivamente l'Istituto Giordani aveva inserito essa ricorrente in graduatoria e solo dall'11 febbraio 2009 essa ricorrente ottenne altro incarico di supplenza temporanea per 4 ore di insegnamento in sostituzione di altro docente; che la tardiva assunzione ha comportato un danno economico ad essa ricorrente oltre alla mancanza di punteggio come da conclusioni sopra riportate. Si costituivano tardivamente i convenuti, i quali chiedevano rigettarsi la domanda della ricorrente.

La causa all'udienza odierna veniva decisa come da dispositivo del quale davasi lettura.

MOTIVI della DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la tardiva costituzione dei convenuti che preclude al giudicante



di esaminare le eccezioni di merito dedotte dagli stessi in memoria difensiva.

La domanda della ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.

Invero alla stregua della documentazione richiesta da questo giudice e dagli altri documenti prodotti dalla ricorrente, appare accertato che la prof. [redacted] abilitata all'insegnamento della materia di fisica aveva richiesto già nell'ottobre 2007, all'ITIS Striano, di rettificare le graduatorie, provvedendo all'inserimento del suo nominativo; che tale modifica era stata apportata dall'ITIS Striano e comunicata all'Istituto Giordani che aveva dato conferma di ricezione e lettura della rettifica, che la stessa [redacted] era inserita nella così detta prima fascia che comprende gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, conseguito a seguito di concorso pubblico o di corsi di specializzazione, con diritto di priorità rispetto agli aspiranti della fascia due e tre; in quest'ultima era inserita la prof. [redacted] alla quale venne conferito l'incarico di supplente per l'insegnamento della fisica, chiamata a sostituire il prof. [redacted] con decorrenza 14.10.2008.

Ne consegue che l'Istituto Giordani doveva essere già a conoscenza dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di prima fascia, come emerge dalla documentazione in atti al momento in cui aveva nominato supplente la Lobello, appartenente all'ultima fascia.

Per le suddette considerazioni deve ritenersi accertato che la [redacted] doveva essere assunta a far data dal 14.10.2008 sino al termine delle lezioni per quattro ore settimanali di insegnamento per la materia fisica, e che alla stessa a titolo risarcitorio competono le retribuzioni perdute per il periodo dal 14.10.2008 fino all'11.02.2009, tenuto conto che la [redacted] ottenne poi altro incarico di supplenza temporanea per quattro ore settimanali, presso lo stesso Istituto Giordani a partire dall'11.02.2009; l'importo così come determinato dalle amministrazioni convenute per €2010,41 è stato condiviso dalla ricorrente in ordine ai criteri di calcolo.

Inoltre dovrà essere riconosciuto il punteggio come servizio valido ai fini concorsuali e di carriera, come se la stessa avesse iniziato la supplenza con decorrenza 14.10.2008.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto condanna il Ministero della Istruzione e l'ITIS Giordani, in solido, al pagamento dell'importo di €2010,41, oltre interessi legali, a titolo di retribuzioni non percepite, in favore della ricorrente, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di causa liquidati in complessivi €1200,00 con attribuzione ex art.93 cpc. Dichiaro il diritto della ricorrente al relativo punteggio.

Napoli, 9.06.2011

Il Presidente della Sezione Lavoro

TELECOMUNICAZIONI
PERVENUTA AL N. 550/11
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

ora 23 01/07/2011

L. BIANCHI